



COMUNE DI RIBERA
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore-Infrastrutture
Servizio Manutenzioni Immobiliare del Patrimonio Comunale

“lavori a corpo di messa in sicurezza dei cornicioni e dei balconi del Palazzo Municipale

CAPITOLATO D'ONERI

Ribera, li 19/06/2024

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni
Dott. Calogero Smeraglia

Articolo 1- Oggetto del Contratto di Appalto Descrizione dei lavori

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori a corpo per la messa in sicurezza dei cornicioni del Palazzo Municipale

Le opere da realizzare, salvo ulteriori e diverse lavorazioni che si dovessero rendere necessarie durante lo svolgimento dei lavori, consistono principalmente in:

- rimozione della rete presente
- picchiettatura e demolizione delle parti pericolanti dei cornicioni e dei balconi
- Installazione rete anticalcinacci 25 mm tipo extra pesante in nylon prodotta in maglia quadrata con foro da mm 25 X mm 25 e spessore del filo di mm 3 completa di bordura con corda alta resistenza di diametro mm 8, posizionata con tasselli in acciaio e corda e corda ancoraggio in poliestere di diametro mm 8 al contenimento.
- I lavori dovranno essere effettuati mediante utilizzo di autocestello con elevazione minima di 16 mt
- conferimento inerti e materiale di risulta in discariche autorizzate

Articolo 2 - Descrizione

L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la realizzazione delle opere, così come precisato all'art. 1, e renderle finite a perfetta regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle finalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché immediatamente e pienamente funzionali senza alcun ulteriore onere.

L'appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di realizzazione delle opere, rinunciando a chiedere compensi al di fuori del corrispettivo offerto;

Articolo 3 - Importo dell'intervento e categoria delle opere

L'importo dell'intervento sarà quantizzato a seguito della migliore offerta in esso dovranno essere compresi tutti gli oneri ed accessori, la redazione del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'impresa, eventuali pareri e/o autorizzazioni e quanto altro necessario per la corretta esecuzione delle opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte.

Articolo 4 - Sorveglianza sull'esecuzione e Direzione dei Lavori

La **Direzione dei Lavori** sarà a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice, che vi provvederà tramite un proprio tecnico appositamente incaricato.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

Art. 5- Norme generali per l'esecutore delle opere

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori.

Per tutto il periodo dei lavori il soggetto aggiudicatario è garante delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi e le incongruenze riscontrate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 6 – Provenienza e qualità dei materiali in genere

L'appaltatore è libero di provvedere ai materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi

presentino i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale Prestazionale e quelli che, ad integrazione, verranno precisati dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna e in corso dei lavori, con assoluta facoltà insindacabile, senza diritto da parte dell'appaltatore di chiedere aumento di prezzi o maggiori compensi.

L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi per la manutenzione di cui al art 1, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione e pagando le relative tasse nei limiti di quanto previsto dall'art. 15 del DM n.145/2000.

Dai campioni può essere ordinata la conservazione negli Uffici dell'Amministrazione munendoli di suggelli e firme della direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più atti a garantirne l'autenticità.

Articolo 7 – Esecuzione dei lavori

I modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro, oggetto del presente appalto, sono regolati dalle norme contenute nel presente Capitolato Prestazionale.

A tali norme si farà sempre riferimento anche se non espressamente indicato.

Si richiamano inoltre tutte le disposizioni, leggi e regolamenti in vigore all'atto della aggiudicazione del presente appalto e quelle che possono intervenire durante il corso di esecuzione fino al collaudo.

Articolo 8 – Rispetto normativa antimafia - subappalto

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla legge 55 del 19/3/1990, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9 – Osservanza di norme retributive e contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, ratifica natalizia e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previste in detti contratti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data di ultimazione del servizio, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione della ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e

le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre quindici giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo della prestazione una ritenuta dello 0.50% salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

Articolo 10 - Inizio e termine per l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, data la natura dei lavori da eseguire e il connesso pericolo per la pubblica incolumità, dovrà iniziare i lavori entro giorni cinque dalla data di affidamento dei lavori e darli ultimati entro giorni dieci dal loro inizio.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto alla predisposizione e trasmissione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) redatto in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Articolo 11 – Collaudazione delle opere

La verifica della corretta esecuzione dei lavori sarà effettuata dal Direttore dei Lavori per conto dell'Amministrazione.

L'Appaltatore resterà comunque responsabile della conservazione delle opere, fino alla definitiva constatazione della bontà dei lavori eseguiti, e dell'assenza di vizi di installazione dei quali resta, eventualmente, responsabile anche se rilevati dopo la constatazione predetta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale.

L'Impresa peraltro sarà obbligata a rispondere di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezione di materiali impiegati.

Inoltre si richiama integralmente quanto disposto in materia dal D.Lgs .

Articolo 12 – Condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante della Ditta, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta se richiesta.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, motivandolo.

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 21 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati debbano essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che secondo le circostanze e la estensione del cantiere si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc.

L'eventuale lavoro festivo o notturno è da ritenersi compensato con i prezzi di tariffa o a corpo, escludendo qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la Dirigenza da qualsiasi responsabilità.

Articolo 13 - Piano per la sicurezza e igiene del lavoro

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 3 giorni dalla consegna degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L. il piano operativo della sicurezza (POS) e quant'altro necessario a garantire la sicurezza l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il POS dovrà pertanto essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni, valutazioni e procedure operative riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonchè ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti

Articolo 14 – Direttore di Cantiere

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore il Direttore di Cantiere è responsabile, per quanto gli compete:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

a) che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutti i lavoratori, impegnati nella esecuzione dei lavori.

In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti nè a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione.

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici autorizzati dall'Amministrazione;

d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge. La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

Articolo 15 – Controllo del personale impiegato in cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità. A tal fine l'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti la qualifica ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze dell'Impresa Subappaltatrice) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore dei lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il direttore dei lavori informerà l'Ufficio competente e proporrà l'applicazione a carico dell'appaltatore della penale prevista dalle Norme vigenti.

L'appaltatore è tenuto altresì a presentare settimanalmente alla D.L. in duplice copia, l'elenco riepilogativo delle effettive presenze in cantiere dei propri dipendenti e di quelli di eventuali ditte subappaltatrici, contenente gli stessi elementi degli elenchi giornalieri nonchè le date di eventuali cancellazioni dai libri paga intervenute nel corso della settimana.

L'elenco riepilogativo dovrà essere firmato dall'appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

Articolo 16 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

1) Le spese di contratto, bollo, registrazione (ove previste), autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del DM 145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche,

fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.

- 4) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- 5) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24 cm, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato.
- 6) Le spese scaturenti dall'osservanza del D.,Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) e per la predisposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, di appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
- 7) Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere,
- 8) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla DL, o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali utilizzati.
- 9) Il prelievo dei campioni di materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi e la
- 10) Le spese per attrezzi, opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista, di disinfettanti.
- 11) La collocazione delle tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 in data 1 giugno 1990.
- 12) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 13) Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
- 14) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto nel prezzo di contratto d'appalto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
- 15) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature salvo i casi eccezionali e previamente autorizzati.

Oltre tutti gli oneri e responsabilità dell'Impresa derivanti dal presente Capitolato Speciale e da quello Generale, l'appaltatore assume la responsabilità piena della esecuzione dei lavori sia verso l'Amministrazione che verso terzi, senza che tale responsabilità possa essere mai menomata né dall'esame, né dalle variazioni che potessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori, che ha in materia assoluta facoltà di farlo, per ulteriori prescrizioni prudenziali né infine dalle approvazioni della Dirigenza stessa dei lavori.

L'appaltatore, dovrà operare nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare:

- Norme di rispetto e salvaguardia ambientale;
- D.Lgs 36/2023;
- Norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008.

In caso di non rispetto a tali obblighi l'appaltatore sarà passibile delle penali previste dalle Norme vigenti.

Articolo 17 – Responsabilità dell'Appaltatore per danni

L'Appaltatore, in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente e specificatamente dal D.Lgs. 36/2023, sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dal D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle arredi ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli con lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benchè invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonchè le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della stessa.

Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

Articolo 20 – Penalità

Nel caso in cui la messa in sicurezza non venga eseguita dalla Ditta aggiudicataria entro i tempi di scadenza previsti dall'art. 10 del presente capitolato, si applica la penale giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 21 - Tabelloni indicatori

L'Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n.2 tabelloni posti a suo carico, sul luogo dei lavori, in maniera evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti dal Concessionario, le particolarità dell'opera, comprese quelle prescritte dalla legge n.55 del 1990 (articolo 18 comma 6) conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP. n.1729 in data 1 giugno 1990.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'impresa appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici nonchè la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m.1,00 x 2,00 (bxh).

Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello Schema Tipo, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei

lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Articolo 22 - Accesso al cantiere

L'accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia di lavori pubblici e lavori edili, nonché delle Norme sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.

Articolo 23 - Controversie

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza Arbitrale.

f.to Il Responsabile del Servizio

Dott. Calogero Smeraglia

per accettazione il legale rappresentante